



Strada Maggiore 6 - 40125 Bologna
tel.051/235461 - fax 051/230227
e-mail: info@odg.bo.it

RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO

Al Consiglio regionale
dell'Ordine dei Giornalisti Emilia-Romagna
Strada Maggiore 6
40125 BOLOGNA

Presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679),

Il sottoscritto.....

nato aprovil

Codice Fiscale

residente inprov

Via..... n..... CAP.....dal.....

Cellulare.....e-mail.....

Domicilio professionale (se diverso dalla residenza).....prov.....

Vian..... CAP.....

chiede il ricongiungimento dell'attività giornalistica svolta ai fini dell'iscrizione nel Registro dei Praticanti.

Con osservanza

firma _____
(Nome e Cognome)

Data



Strada Maggiore 6 - 40125 Bologna
tel.051/235461 - fax 051/230227
e-mail: info@odg.bo.it

Preso atto di quanto stabilito dal Consiglio nazionale, il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna, nel rispetto di tutte le regole che riguardano gli iscritti all'Ordine, evidenzia come condizioni necessarie per l'accoglimento della domanda:

- **Iscrizione all'elenco Pubblicisti da almeno 5 anni (strettamente cronologici)**
- **Prevalenza dell'attività giornalistica**
- **Reddito annuo lordo non inferiore a metà di quello di un praticante di prima nomina**
- **Iscrizione INPGI/2 (salvo casi di documentata e accertata incompatibilità o impossibilità)**
- **Titolo di studio non inferiore a diploma o licenza media superiore**
- **Regolare assolvimento della Formazione Professionale Continua**
- **Regolarità nel pagamento delle quote associative all'Ordine**
- **Possesso di una casella PEC (Posta Elettronica Certificata)**

Documenti da allegare

- 1) Domanda in carta da bollo da €16,00 indirizzata al Consiglio dell'Ordine (vedi fac-simile).
- 2) Autocertificazione di: nascita, residenza, cittadinanza, titolo di studio e casellario giudiziale accompagnati da copia di documento di identità e codice fiscale. Qualora non si sia in possesso del prescritto diploma di scuola media superiore, al momento dell'iscrizione nel Registro dei Praticanti si dovrà richiedere l'ammissione all'esame di cultura generale (art. 36 D.P.R. 4-2-1965 n. 115).
- 3) Dichiarazioni dei direttori delle testate con cui si è collaborato che attestino la natura giornalistica dell'attività svolta.
- 4) Per ogni testata con la quale si è collaborato, va presentata una relazione dell'attività giornalistica svolta, controfirmata da un giornalista professionista o pubblicista membro della redazione. Ogni relazione deve essere accompagnata da un campione della produzione giornalistica (articoli, servizi audio o video, fotografie, comunicati stampa in un minimo di 1-2/mese).
- 5) Compensi percepiti nei 36 mesi di attività richiesti, dimostrati dai corrispettivi CUD o sostituti d'imposta (certificazione dei compensi) e dalle dichiarazioni dei redditi.
- 6) Documentazione che attesti l'esistenza di una posizione INPGI attiva o motivazione della sua assenza.



Strada Maggiore 6 - 40125 Bologna
tel.051/235461 - fax 051/230227
e-mail: info@odg.bo.it

Le dichiarazioni false rese all'Ordine (Pubblica Amministrazione) costituiscono reato

Le dichiarazioni false rese alla P.A. costituiscono reato e comportano la perdita del beneficio ottenuto. Il Dpr n. 445 del 28 dicembre 2000 ha ribadito le disposizioni già contenute nel precedente Dpr (il n. 403 del 20 ottobre 1998) stabilendo che per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non contenute all'interno di un'istanza, ma ad essa collegate funzionalmente, non sia più necessaria l'autentica, ma in caso di dichiarazioni mendaci, e quindi false, si incorre in un reato con la perdita del beneficio ottenuto.

DPR 445/2000. TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 75. DECADENZA DAI BENEFICI

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ARTICOLO 76. NORME PENALI

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.